SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2003, n. **270.**

Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/109/CE;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3, e l'articolo 2;

Vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;

Vista la direttiva 76/625/CE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Nell'ambito del sistema statistico nazionale, l'indagine statistica riguardante il potenziale di produzione delle piantagioni delle specie di alberi da frutto indicate al comma 2, stabilita, per l'anno 2002, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, è effettuata, ai sensi del presente decreto, con cadenza quinquennale a decorrere da detto anno.

2. Oggetto dell'indagine di cui al comma 1 sono le seguenti specie:

a) mele da tavola;

b) pere da tavola;

c) pesche;

d) albicocche;

e) arance;

f) limoni;

g) agrumi a piccoli frutti.

3. Il campo di applicazione dell'indagine di cui al comma 1 riguarda tutte le aziende con una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati al mercato.

4. L'indagine di cui al comma 1 si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle coltivazioni di alberi da frutta delle varie specie di cui al comma 2 o di una o più di esse in associazione con altre specie.

5. L'indagine di cui al comma 1 è condotta per campione con campionamento casuale secondo i criteri fissati all'articolo 3.

Art. 2.

Caratteristiche delle indagini

1. L'indagine di cui all'articolo 1, comma 1, è organizzata in modo tale che i risultati possono essere presentati combinando in modo differente le seguenti caratteristiche:

a) varietà frutticola: deve essere indicato, per ciascuna specie di frutta per ordine di importanza, un numero sufficiente di varietà affinché sia possibile riprendere in considerazione separatamente, per ciascuna varietà, almeno l'80 per cento della superficie totale coltivata ad alberi da frutto della specie in causa e, comunque, tutte le varietà che rappresentano il 3 per cento o più della superficie complessiva coltivata ad alberi da frutto della specie in questione;

b) età degli alberi: viene calcolata a decorrere dal periodo di messa a dimora nel terreno. La stagione di messa a dimora, che si estende dall'autunno alla primavera, viene considerata un unico periodo;

c) superficie piantata, numero di alberi e densità di impianto: la densità di impianto può essere rilevata direttamente oppure mediante un calcolo effettuato sulla base della superficie coltivata.

Art. 3.

Campione ed errori

1. Il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95 per cento della superficie coltivata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti costituiscono oggetto di una stima.

2. Per quanto riguarda i risultati dell'indagine per campione, l'errore di campionamento non deve superare il 3 per cento rispetto al livello di attendibilità del 68 per cento per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

3. Nell'effettuazione dell'indagine sono adottate le misure per limitare e, ove necessario, valutare gli errori di osservazione sull'intera superficie coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

Art. 4.

Modalità e tempi di trasmissione dei dati

1. I risultati dell'indagine di cui all'articolo 1, non appena disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale, e, comunque, entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno cui si riferisce l'indagine, sono comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine è trasmessa anche una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine. Anteriormente alla medesima data sono, altresì, comunicati alla predetta Commissione, per zone di produzione, gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alla Commissione europea, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, le informazioni annuali di cui dispone o che sono disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale:

a) sulle superfici ad alberi da frutto estirpati;

b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE».

— La direttiva 2001/109/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 gennaio 2002, n. L 13.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 1 così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B.*

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

— L'art. 2 della citata legge n. 39/2002, così recita.

«Art. 1. — Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».

— La direttiva 1976/625/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 agosto 1976, n. L 218.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, vedi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2001, reca: «Programma statistico nazionale 2002-2004.».

03G0295

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2003.

Emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.500 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 18 giugno e 23 luglio 2003, con cui è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019 (codice IT0003493258), fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 18 giugno 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»: CCT 1° gennaio 1997/2004 (codice IT0000367885).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 luglio 2003 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 24 settembre 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il dipartimento del Tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 59 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 29 settembre 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), articolo 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10877

DECRETO 18 settembre 2003.

Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, tramite consorzio di collocamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.500 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a., il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan e Unicredit Banca Mobiliare, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 7.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° agosto 2003;

scadenza: 1° agosto 2034;

tasso di interesse: 5% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

dietimi d'interesse: 54 giorni (dal 1° agosto al 24 settembre 2003);

prezzo di emissione: 98,106%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2034, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle

«componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan e Unicredit Banca Mobiliare.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 24 settembre 2003 la Banca d'Italia riceverà l'importo di euro 6.848.170.000,00, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 5% annuo lordo, per 54 giorni, direttamente dalla Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan e Unicredit Banca Mobiliare, tramite il sistema TARGET.

Il medesimo giorno 24 settembre 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 8.

Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10878

DECRETO 26 settembre 2003.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazioni dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e successive modificazioni;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione è stata effettuata alla Cinebingo S.p.a. (plico 809, provincia di Prato) con lettera del 6 maggio 2002, ricevuta il 4 giugno 2002, alla Enigma S.r.l. (plico 437, provincia di Firenze) con lettera del 19 giugno 2002, ricevuta il 25 giugno 2002, alla Gestione 2000 S.r.l. (plico 831, provincia di Napoli) con lettera dell'8 agosto 2002, ricevuta il 23 settembre 2002, alla Giocabingo S.r.l. (plico 641, provincia di Roma) con lettera del 26 febbraio 2002, ricevuta il 1º marzo 2002, alla ditta individuale Lauro Eugenio (plico 377, provincia di Cosenza) con lettera del 30 settembre 2002, alla V.A.P. S.n.c. di Patrizia Valperga (plico 30, provincia di Sassari) con lettera del 24 giugno 2002, ricevuta il 28 giugno 2002, alla Italbingo S.r.l. (plico 906, provincia di Torino) con lettera del 10 aprile 2002, ricevuta il 15 aprile 2002, alla Vesuvio S.r.l. (plico 645, provincia di Napoli) con lettera del 29 agosto 2002, ricevuta il 3 settembre 2002;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione, alle sottoindicate società e ditte individuali, è stata effettuata con decreti direttoriali 8 agosto 2002, e 9 agosto 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2002: Don Pelagio S.r.l. (plico 227, provincia di Bari), RTI Coop Tempo Libero Bingoo! S.c.r.l. (plico 463, provincia di Bolzano), Cantarelli Group S.n.c. (plico 61, provincia di Brescia), Coop. Service Servizi (plico 1174, provincia di Brescia), Sottovento S.r.l. (plico 997, provincia di Cagliari), Supermercati G.F. (plico 403, provincia di Cagliari), Oceano S.a.s. (plico 1078, provincia di Cagliari), Supermercati G.F. (plico 404, provincia di Cagliari), Ecta Bingo S.r.l. (plico 613, provincia di Firenze), RTI Nord Matic S.r.l. - Coop Tempo Libero Bingoo! (plico 929, provincia di La Spezia), Rizzitello Nicola (plico 420, provincia di Milano), Imperial Bingo (plico 1065, provincia di Milano), Vilian Milovan (plico 448, provincia di Milano), Snack Bar Oristano 2000 (plico 1100, provincia di Oristano), Punto Gioco S.r.l. (plico 1261, provincia di Palermo), Omnigest S.r.l. (plico 419, provincia di Palermo); Raichini S.n.c. (plico 13, provincia di Perugia), Bingo Verde (plico 535, provincia di Piacenza), La Fattoria S.r.l. (plico 926, provincia di Potenza), Manilamatic (plico 479, provincia di Roma), Prologo Soluzioni Informatiche (plico 742, provincia di Roma), Coop. Tempo Libero Bingoo! S.c.r.l. (plico 1175, provincia di Roma), La Siesta sas di R. Russo (plico 1055, provincia di Salerno), Last Action Business di Prochilo R. (plico 499, provincia di Torino), Bingogest S.r.l. (plico 1314, provincia di Taranto);

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione, alle sottoindicate società e ditte individuali, è stata effettuata con decreto direttoriale 5 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2002, n. 266: Diomedi Massimo (plico 793, provincia di Ascoli Piceno), Bingo Castel Mella S.n.c. (plico 900, provincia di Brescia), Salvini Gianfranco (plico 345, provincia di Milano), Immobiliare Nuova Europa S.r.l. (plico 487, provincia di Milano), Delta Costruzioni S.r.l. (plico 395, provincia di Palermo), Bingo Parma di Signaroli Simone (plico 1135, provincia di Parma), Cremonini S.p.a. (plico 1038, provincia di Roma), Antinucci Filippo (plico 1053, provincia di Terni), San Fernando S.r.l. (plico 1320, provincia di Trapani);

Considerato che le predette società, non avendo richiesto, entro la scadenza dei termini stabiliti dalla normativa e provvedimenti sopraindicati, l'esecuzione da parte dell'amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo, sono decadute, ai sensi e per gli effetti della citata disciplina vigente in materia, dall'assegnazione delle concessioni stesse e che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione delle concessioni agli eventuali concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli;

Visti gli atti istruttori e le note con le quali è stato comunicato a ciascuna delle predette società, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, non avendo richiesto entro la scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo e dall'art. 1, ultimo periodo, del decreto direttoriale 11 luglio 2001 — termini prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e successive modificazioni, e indicati nei provvedimenti di assegnazione delle concessioni — l'esecuzione da parte dell'amministrazione, delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	793	Diomedi Massimo	S. Benedetto del Tronto
Bari	227	Don Pelagio Srl	Barletta
Bolzano	463	Rti Coop Tempo Libero Bingoo! Scrl	Bolzano (Bozen)
Brescia	61	Cantarelli Group Snc	Orzinuovi
Brescia	900	Bingo Castel Mella snc	Castel Mella
Brescia	1174	Coop Service Servizi	Rezzato
Cagliari	997	Sottovento Srl	Cagliari
Cagliari	403	Supermercati G.F.	Quartu Sant'Elena
Cagliari	1078	Oceano Sas	Cagliari
Cagliari	404	Supermercati G.F.	Cagliari
Cosenza	377	Lauro Eugenio	Cosenza
Firenze	437	Enigma srl	Firenze
Firenze	613	Ecta Bingo Srl	Montelupo Fiorentino
La Spezia	929	RTI Nord Matic Srl - Coop Tempo Libero Bingoo!	Sarzana
Milano	345	Salvini Gianfranco	Milano
Milano	487	Immobiliare Nuova Europa srl	Pessano Conbornago
Milano	420	Rizzitello Nicola	Rho
Milano	1065	Imperial Bingo	Rho
Milano	448	Vilian Milovan	Rho
Napoli	831	Soc.Gestione 2000 srl	Castelnuovo di Napoli
Napoli	645	Vesuvio srl	San Sebastiano al Vesuvio
Oristano	1100	Snack Bar Oristano 2000	Oristano
Palermo	1261	Punto Gioco Srl	Palermo
Palermo	419	Omnigest Srl	Palermo
Palermo	395	Delta Costruzioni srl	Termini Imerese
Parma	1135	Bingo Parma di Signaroli Simone	Parma
Perugia	13	Raichini Snc	Perugia
Piacenza	535	Bingo Verde	Piacenza
Potenza	926	La Fattoria Srl	Melfi
Prato	809	Cinebingo spa	Prato
Roma	641	Giocabingo srl	Roma
Roma	742	Prologo Soluzioni Informatiche	Roma
Roma	1175	Coop. Tempo Libero Bingoo! Scrl	Roma
Roma	1038	Cremonini spa	Roma
Roma	479	Manilamatic	Roma
Salerno	1055	La Siesta Sas di R. Russo	Eboli
Sassari	30	V.A.P. snc di Patrizia Valperga	Alghero
Taranto	1314	Bingogest srl	Mandria
Terni	1053	Antinucci Filippo	Terni
Torino	906	Italbingo srl	Torino
Torino	499	Last Action Business di Prochilo R.	Torino
Trapani	1320	San Fernando srl	Mazara del Vallo

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente più favorevoli:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	216	Gestione Giochi Sale srl	Grottammare
Bari	226	Astra Bingo srl	Andria
Cagliari	38	A.F.A.	Cagliari
Cagliari	344	Good Lucky srl	Cagliari
Cagliari	1077	Oceano sas	Cagliari
Cagliari	739	Saci	Carbonia
Cosenza	388	Esmepa	Amantea
La Spezia	495	Imm.re Tivegna srl	Sarzana
Napoli	1353	Il III Millennium srl	Secondigliano
Napoli	1001	Palavittoria Betting srl	Marigliano
Oristano	869	Lanucara Italo	Oristano
Palermo	368	Ginestra Francesco snc	Palermo
Palermo	372	New River srl	Palermo
Palermo	612	Polisportiva Principe srl	Partinico
Parma	1211	Bintegral srl	Parma
Perugia	969	Haccaset srl	Città di Castello
Piacenza	806	Fapa srl	Castelvetro Piacentino
Prato	471	Mokambo srl	Prato
Roma	561	Paros srl	Roma
Roma	1197	Giomax srl	Roma
Roma	1141	Faer srl	Pomezia
Roma	195	Bingo International Service srl	Roma
Roma	159	Going srl	Ciampino
Salerno	1033	RTI S.I.A.T. di De Luca e C. snc – Risi & Partners sas – Gran Garage srl	Salerno
Sassari	1120	RTI Amerigo srl	Alghero
Terni	887	S. Imm. It srl	Terni
Trapani	882	Primal srl	Marsala

3. I soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, 00153 Roma - le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di rinunce espresse si procederà all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

Entro 150 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 26 settembre 2003

Il direttore generale: TINO

03A10884

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 settembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/n. 236/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/160/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/160/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aerius - desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso nelle sedute dell'8/9 aprile 2003 e del 10-11 giugno 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aerius - desloratadina» debba venire attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AERIUS - DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201019/E (in base 10), 11L7ZV (in base 32);

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201021/E (in base 10), 11L7ZX (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Aerius - desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201019/E (in base 10), 11L7ZV (in base 32) - classe «C»;

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035201021/E (in base 10), 11L7ZX (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della

salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 9 settembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A10777

DECRETO 9 settembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neoclarityn - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/n. 237/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neoclarityn - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/161/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/161/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoclarityn - desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8/9 aprile 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neoclarityn - desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEOCLARITYN - DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204015/E (in base 10), 11LBXH (in base 32);

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035204027 (in base 10), 11LBXV (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neoclarityn - desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204015/E (in base 10), 11LBXH (in base 32) - classe «C»;

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035204027 (in base 10), 11LBXV (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 9 settembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A10778

DECRETO 9 settembre 2003.

Regime di rimborsabliltà e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opulis - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/n. 238/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opulis - desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/158/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/158/002 5 mg 2 comprese rivestite con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E
DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Opulis - desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista le legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. l, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso nelle sedute dell'8/9 aprile 2003 e del 10-11 giugno 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione della varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Opulis desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OPULIS DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205018/E (in base 10), 11LCWU (in base 32);

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035205020/E (in base 10), 11LCWW (in base 32);

Art. 2.

La specialità medicinale «Opulis desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205018/E (in base 10) 1lLCWU (in base 32) - classe «C»;

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale A.I.C. n. 035205020/E (in base 10) 11LCWW (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto del giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 9 settembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A10775

DECRETO 9 settembre 2003.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali Sandalia e Giara, in Villasor.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la società Idroterme Villasor s.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione delle acque minerali naturali Sandalia e Giara) è stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;

Viste le valutazioni espresse in data 20 maggio 2003 dall'Istituto superiore di sanità in merito alle analisi chimiche prodotte da detta società;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità nel suo parere ha rilevato, tra l'altro, che «non sono stati ricercati tutti i parametri elencati nel decreto ministeriale 31 maggio 2001, mancano: fenoli, idrocarburi policiclici aromatici, oli minerali - idrocarburi disciolti o emulsionati, composti organoalogenati; per verificare l'assenza dei parametri indicati dal punto 2) al 7) del decreto ministeriale 31 maggio 2001 non sono specificate le metodiche utilizzate; i valori riscontrati non risultano conformi alla sopraccitata normativa per piombo, cianuri, agenti tensioattivi e, relativamente all'acqua minerale Sandalia, anche per pesticidi e bifenili policlorurati»;

Considerato che conseguentemente la predetta società è stata, in data 12 giugno 2003, invitata a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - referti analitici rispondenti alla normativa vigente per ciascuna delle acque minerali naturali in narrativa, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale dell'acqua minerale medesima;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non può ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato per l'acqua minerale Sandalia dal decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 864 e per l'acqua minerale Giara dal decreto ministeriale 13 giugno 1985, n. 2228, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3020-024, di conferma del riconoscimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Sandalia che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Villasor (Cagliari), di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 864 e successivi e dell'acqua minerale naturale Giara che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Villasor (Cagliari), di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1985, n. 2228, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3020-024, di conferma del riconoscimento.

Art. 2.

1) La validità del riconoscimento, per ciascuna delle acque minerali naturali di cui all'art. 1, è ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.

2) Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

3) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il capo del dipartimento: CINQUE

03A10786

DECRETO 9 settembre 2003.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali Ceciliana, in Palestrina e Fontepatri, in Lastra a Signa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la società Fonte Ceciliana s.r.l. e la società immobiliare Soldati (risultanti agli atti della scrivente titolari della concessione, rispettivamente, delle acque minerali naturali Ceciliana e Fontepatri) sono state invitate in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa, anche a fronte di un successivo sollecito datato 19 maggio 2003;

Considerato che le predette società sono state, in data 12 giugno 2003, invitate a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - referti analitici rispondenti alla normativa vigente per ciascuna delle acque minerali naturali in narrativa, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale dell'acqua minerale medesima;

Considerato che anche tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che la predetta assenza di riscontri analitici completi alla sorgente non consente di ritenere assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato:

per l'acqua minerale naturale Ceciliana, dal decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica datato 22 giugno 1954, n. 609, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3054-042, di conferma del riconoscimento;

per l'acqua minerale naturale Fontepatri, dal decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica datato 2 gennaio 1957, n. 648, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 3333-206, di conferma del riconoscimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Ceciliana, che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria in comune di Palestrina (Roma), di cui al decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica datato 22 giugno 1954, n. 609, e, da ultimo, al decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3054-042.

2) Per le motivazioni espresse in premessa è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fontepatri, che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Ponte a Signa in comune di Lastra a Signa (Firenze), di cui al decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica datato 2 gennaio 1957, n. 648, e, da ultimo, al decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 3333-206.

Art. 2.

1) La validità del riconoscimento, per ciascuna delle acque minerali naturali di cui all'art. 1, è ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.

2) Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

3) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il capo del dipartimento: CINQUE

03A10787

DECRETO 9 settembre 2003.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale S. Maria alle Capannelle, in Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la società Fonte Capannelle acque minerali S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale S. Maria alle Capannelle) è stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;

Viste le valutazioni espresse in data 20 maggio 2003 dall'Istituto superiore di sanità in merito alle analisi chimiche prodotte da detta società;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità nel suo parere ha rilevato, tra l'altro, che «per verificare l'assenza dei parametri indicati dal punto 2) al 7) del decreto ministeriale 31 maggio 2001 non sono state utilizzate le metodiche pubblicate su Standard methods for the examination of water and wastewater»;

Considerato che conseguentemente la predetta società è stata, in data 12 giugno 2003, invitata a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale dell'acqua minerale S. Maria alle Capannelle;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non può ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato dal decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica 29 aprile 1952, n. 569, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 25 novembre 1999, n. 3214-133, di conferma del riconoscimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale S. Maria alle Capannelle, che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Acqua S. Maria alle Capannelle in comune di Roma, di cui al decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica 29 aprile 1952, n. 569, e, da ultimo, al decreto dirigenziale 25 novembre 1999, n. 3214-133, di conferma del riconoscimento.

Art. 2.

1. La validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1), è ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il capo del dipartimento: CINQUE

03A10788

DECRETO 11 settembre 2003.

Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 11, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede ad adeguare le indicazioni contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma 4 dell'art. 8, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede ad adeguare le disposizioni tecniche contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/40/CE della commissione del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

Considerato che la predetta direttiva precisa, tra l'altro, che l'etichettatura delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato, che tale indicazione di etichettatura è applicabile alle acque di sorgente, trattate con aria arricchita di ozono, ed, altresì, che, al fine di proteggere i lattanti ed i bambini in tenera età, è opportuno prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque minerali naturali, il cui tenore di fluoro sia superiore a determinate concentrazioni, che sia facilmente visibile per il consumatore;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alla predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

Indicazioni in etichetta circa il contenuto di fluoro nelle acque minerali naturali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, le acque minerali naturali, la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/L, devono riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene più di 1,5 mg/L di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni». Detta indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili.

2. Per le acque minerali naturali di cui al comma 1, l'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, deve riportare anche la concentrazione reale di fluoro, risultante dalle analisi effettuate.

Art. 2.

Indicazioni in etichetta circa il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con aria arricchita di ozono.

1. L'etichetta delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve riportare in prossimità dell'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, la seguente dicitura: «Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono».

2. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche alle acque di sorgente.

Art. 3.

Decorrenza

1. A decorrere dal 1° luglio 2004, è vietata la commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. Le acque minerali naturali e le acque di sorgente, prodotte, confezionate ed etichettate entro il 1° luglio 2004 con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzate fino ad esaurimento scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 11 settembre 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

03A10785

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C.» autorizzato con decreto 8 novembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, con il quale autorizza il laboratorio denominato Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 12 settembre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 8 novembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

ibridi produttori diretti (diglucoside del malvidolo);

caratteristiche cromatiche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10865

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 16 giugno 2003 e 17 giugno 2003 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Perugia:

grandinate del 16 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Spoleto;

grandinate del 17 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10780

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Asti e Cuneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 29 maggio 2003 al 17 giugno 2003 nelle provincie di Asti, Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Asti: grandinate del 29 maggio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti;

Cuneo: grandinate del 29 maggio 2003, del 4 giugno 2003, del 17 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)-bis*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Dronero, Govone, Magliano Alfieri, Priocca, Saluzzo, Sanfront.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10781

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2003 al 12 agosto 2003 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bolzano: siccità dal 1° gennaio 2003 al 12 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nell'intero territorio provinciale limitatamente alle colture foraggere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10782

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 21 maggio 2003 al 3 giugno 2003 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bari: grandinate del 21 maggio 2003, del 3 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio del comune di Santeramo in Colle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10783

DECRETO 18 settembre 2003.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 4 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 luglio 2003, n. 156, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002 in provincia di Alessandria;

Vista la nota 11 luglio 2003 con la quale la regione Piemonte chiede di inserire i comuni di Dernice e Fabbrica Curone tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 23 giugno 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 15 novembre 2002 al 5 dicembre 2002, di cui al decreto 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Dernice e Fabbrica Curone in provincia di Alessandria, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, art. 3, comma 3, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10784

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 maggio 2003.

Ripartizione dei contributi previsti dall'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002) in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti» che, all'art. 2, comma 5, autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale, allo stesso fine, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per le finalità di cui all'art. 2, comma 6, della citata legge n. 194/1998 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003 per le finalità di cui all'art. 2, comma 5, della medesima legge;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui ai richiamati articoli delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), con il quale per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Vista la nota del 27 novembre 2002, n. 661/Segr., con la quale la regione Abruzzo in qualità di responsabile del coordinamento interregionale trasporti ha comunicato che le regioni interessate hanno concordato il riparto di detti contributi secondo i criteri di cui al decreto interministeriale Trasporti-Tesoro del 20 ottobre 1998, n. 3158;

Ritenuto, sulla base dei predetti criteri, di procedere alla ripartizione tra le medesime regioni dei nuovi contributi di cui ai richiamati articoli della legge n. 166/2002, secondo le percentuali riportate alla colonna n. 1 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

I contributi previsti dall'art. 13, comma 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, in base ai criteri indicati nelle premesse, secondo quanto previsto nelle colonne 2 e 3 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 195

ALLEGATO

Regioni	%	L. 166/2002 2003/2017 (art. 13 - c. 2)	L. 166/2002 2004/2018 (art. 13 - c. 2)
	1	2	3
Abruzzo	3,321	996.300	1.328.400
Basilicata	2,885	865.500	1.154.000
Calabria	3,45	1.035.000	1.380.000
Campania	11,166	3.349.800	4.466.400
Emilia-Romagna	6,862	2.058.600	2.744.800
Lazio	13,857	4.157.100	5.542.800
Liguria	5,011	1.503.300	2.004.400
Lombardia	15,043	4.512.900	6.017.200
Marche	3,504	1.051.200	1.401.600
Molise	1,671	501.300	668.400
Piemonte	8,57	2.571.000	3.428.000
Puglia	6,616	1.984.800	2.646.400
Toscana	7,675	2.302.500	3.070.000
Umbria	2,293	687.900	917.200
Veneto	8,076	2.422.800	3.230.400
TOTALE GENERALE	100	30.000.000	40.000.000

03A10866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viatim»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 800 del 20 giugno 2003

Specialità medicinale: VIATIM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.p.a., via degli Aldobrandeschi, 15 - 00163 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 siringa preriempita a doppio comparto con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 035889017/M (in base 10) 1277VT (in base 32) - classe «C»;

10 siringhe preriempite a doppio comparto con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 035889029/M (in base 10) 1277W5 (in base 32) - classe «C»;

1 siringa preriempita a doppio comparto senza ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 035889031/M (in base 10) 1277W7 (in base 32) - classe «C»;

10 siringhe preriempite a doppio comparto senza ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 035889043/M (in base 10) 1277WM (in base 32) - classe «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: ciascuna dose, da un millilitro, di vaccino combinato contiene:

principi attivi: polisaccaride capsulare purificato Vi di salmonella Typhi (ceppo Ty 2) 25 mcg, virus dell'epatite A inattivato* 160 unità antigeniche**, adiuvante per il vaccino, anti-epatite A idrossido di alluminio 0,3 milligrammi Al^{3+};

eccipienti: vaccino anti-tifico da polisaccaride capsulare Vi: soluzione di tampone fosfato contenente: cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, diidrogenofosfato di sodio diidrato, acqua per preparazioni iniattabili vaccino anti-epatite A inattivato: soluzione di 2 fenossietanolo, formaldeide, medium 199 di Hanks (senza rossofenolo) integrato con polisorbato 80.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche:

«Viatim» è indicato per l'immunizzazione attiva, simultanea, contro la febbre tifoide e contro l'infezione da virus dell'epatite A in soggetti a partire dai 16 anni di età;

«Viatim» deve essere somministrato in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Produzione: Aventis Pasteur S.A., Parc industriel d'Incarville - 27100 Val de Reuil - Francia.

Controllo: Aventis Pasteur S.A., Campus Merieux - 1541 Avenue Marcel Merieux - 69280 Marcy l'Etoile - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

* Ceppo GBM coltivato su cellule lipoidi umane MRC-5.

** In assenza di uno standard internazionale, il contenuto di antigene viene espresso utilizzando uno standard interno.

03A10776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Placatus»

Estratto decreto n. 360 del 25 luglio 2003

Medicinale: PLACATUS.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Consumer Health Care S.r.l, con sede in strada statale 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 04866591003.

Confezione:

A.I.C. n. 028626012 - sciroppo 0,1% flacone 200 ml;

A.I.C. n. 028626024 - gocce 1% flacone 30 ml.

È ora trasferita alla società: NOOS S.r.l., con sede in via Campello sul Clitunno, 34 - Roma, con codice fiscale n. 05332161008.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantuno giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10779

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 77 del 17 luglio 2003

La società ACME S.r.l., di Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9, codice fiscale 01305480350 è autorizzata a commercializzare i sottoelencati medicinali veterinari prefabbricati che verranno prodotti presso la società Fresenius Kabi Italia S.p.a., Isola della scala (Verona), via Camagre n. 9.

FRUTTOSIO 10% ACME:

flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100345014;

flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100345026;

flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100345038;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100345040;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100345053;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100345154;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100345065;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100345077;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100345089;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100345091;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100345141;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100345115;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100345127;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100345139;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100345103.

GLUCOSIO 10% ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100336015;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100336027;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100336039;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100336041;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100336054;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100336155;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100336066;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100336078;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100336080;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100336092;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100336142;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100336116;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100336128;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100336130;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100336104;

GLUCOSIO 20% ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100337017;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100337029;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100337031;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100337043;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100337056;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100337157;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100337068;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100337070;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100337082;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100337094;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100337144;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100337118;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100337120;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100337132;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100337106.

GLUCOSIO 30% ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100338019;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100338021;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100338033;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100338045;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100338058;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100338159;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100338060;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100338072;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100338084;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100338096;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100338146;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100338110;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100338122;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100338134;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100338108.

GLUCOSIO 50% ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100340013;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100340025;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100340037;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100340049;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100340052;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100340153;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100340064;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100340076;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100340088;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100340090;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100340140;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100340114;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100340126;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100340138;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100340102.

Gli stampati delle confezioni dei medicinali per uso veterinario di cui all'art. 1 devono essere posti in commercio così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione fatto salvo quanto disposto dal presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla ditta interessata.

03A10861

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pyceze»

Estratto decreto n. 87 del 18 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario PYCEZE bronopol soluzione.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Produttore: officina di produzione Vericore Ltd., Dundee (Scozia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103618017;
bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 103618029.

Composizione:
principio attivo: bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3 diolo) 50% w/v;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo delle infezioni fungine (saprolegnia spp.) nei salmonidi di allevamento e loro uova.

Specie di destinazione: salmonidi di allevamento e loro uova.

Tempi di sospensione:
pesci: 1 giorno;
uova: non utilizzare in uova destinate al consumo umano.

Validità:
bottiglia da 1 litro: trentasei mesi;
bottiglia da 5 litri: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10864

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Friskies aerosol antiparassitario per cani».

Estratto decreto n. 88 del 21 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FRISKIES AEROSOL ANTIPARASSITARIO PER CANI.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A., con sede legale e fiscale in Parigi (Francia), rue D'Artois, 38 - rappresentata in Italia dalla Nestlé Purina Petcare Italia S.p.a. - via Gerra, 3/5 - Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in B.P. 27 Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bombola da 210 ml - A.I.C. n. 103604017.

Composizione: 100 g di prodotto contiene: permetrina tecnica (40:60) 1 g.

Eccipienti: profumo al pino 4272-0,24 g, initol 002-0,68 mg, isoesano 93,58 g.

Propellente: diossido di carbonio 4,545 g.

Specie di destinazione: cani.
Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da ectoparassiti quali pulci e zecche nei cani.
Validità: 24 mesi.
Regime di dispensazione: la vendita del prodotto non è sottoposta all'obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10860

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Friskies shampoo antiparassitario per cani».

Estratto decreto n. 89 del 21 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FRISKIES SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI.
Titolare A.I.C.: Alfamed S.A., con sede legale e fiscale in Parigi (Francia), Rue Dartois, 38 - rappresentata in Italia dalla Nestlè Purina Petcare Italia S.p.a., via Gerra, 3/5 - Castislione delle Stiviere (Mantova).
Produttore: la Società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in B.P. 27 Carros (Francia).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103603015.
Composizione: 100 g di prodotto contiene: permetrina tecnica (40:60) 1 g.
Eccipienti: alcool benzilico 0,9 ml; metil-paraidrossibenzoato 0,09 g; propil paraidrossibenzoato 0,01 g; profumo opavo E 85121 0,5 g; blue patentè V 0,06 mg; alcool isopropilenico 1,5 ml; olio di ricino ossietileneato 3,5 g; texapon NSO 23,5 g; dietanolamide di acidi grassi di cocco 2 g; acido citrico monoidrato q.b. a 6,5 pH; acqua purificata q.b. a 100 ml.
Specie di destinazione: cani.
Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da ectoparassiti quali pulci e zecche nei cani.
Validità: ventiquattro mesi.
Regime di dispensazione: la vendita del prodotto non è sottoposta all'obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10863

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenvet»

Estratto provvedimento n. 172 del 30 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FLUBENVET (flubendazolo) - premiscela per alimenti medicamentosi al 5%, nelle confezioni: flacone da 600 g - A.I.C. n. 103343012 e busta da 12 kg - A.I.C. n. 103343024.
Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano) - via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di sospensione.
È autorizzata la modifica dei tempi di sospensione della premiscela per alimenti medicamentosi «Flubenvet» come di seguito indicato:

suini: carni: cinque giorni;
broilers, galline ovaiole: carni: tre giorni;
tacchini: carni: un giorno;
uova: nessun tempo di sospensione;
selvaggina da piuma: carni: quattro giorni.

È autorizzata, tra l'altro, la modifica degli stampati comprendente l'inserimento della frase: Il trattamento con 1200 g di «Flubenvet» (60 ppm) non è consentito nelle galline che producono uova destinate al consumo umano».
L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis begonia idal».

Estratto provvedimento n. 176 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia PORSILIS BEGONIA IDAL nelle confezioni:

flaconi 1 × 10 dosi - A.I.C. n. 102339013;
flaconi 5 × 10 dosi - A.I.C. n. 102339025;
flaconi 5 × 50 dosi - A.I.C. n. 102339037;
flaconi 50 × 100 dosi - A.I.C. n. 102339049.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/019/001/V003 del 27 giugno 2003.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. - codice fiscale n. 01148870155.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: sostituzione eccipiente con un altro equivalente.
È autorizzata, per la specialità medicinale in questione, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: sostituzione disodio fosfato dodecaidrato con disodio fosfato diidrato, così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis begonia».

Estratto provvedimento n. 177 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia PORSILIS BEGONIA nelle confezioni:

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102337019;
flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 102337021;
flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 102337033;
flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102337045;
scatola 10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 102337058;
scatola 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 102337060.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/012/001/V003 del 27 giugno 2003.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. - codice fiscale n. 01148870155.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: sostituzione eccipiente con un altro equivalente.
È autorizzata, per la specialità medicinale in questione, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: sostituzione disodio fosfato dodecaidrato con disodio fosfato diidrato, così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel RTU».

Estratto provvedimento n. 178 del 7 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU sospensione iniettabile.
Confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102366010;
10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366022.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0102/E03.
Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch n. 1.2 - codice fiscale

n. 03004600965 - rappresentante e distributore per l'Italia Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata, l'estensione delle indicazioni terapeutiche che sono ora le seguenti:

«Indicazioni terapeutiche: infezioni associate a microrganismi sensibili al ceftiofur.

Suini: trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a post curella multocida, actinobacillus pleuropneumonia streptococcus suis.

Bovini: trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a mannheimia spp. (pasteurella haemolytica), pasteurella multocida e haemophilus somnus. Trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta associata a fusobacterium necrophorum e bacteroides melaninogenicus (porphyromonas asaccharolytica). Trattamento della componente batterica della metrite acuta post-parto (puerperale) entro dieci giorni dopo il parto associata a escherichia coli, arcanobacterium pyogenes e fusobacterium necrophorum, sensibili al ceftiofur.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Ampicillina 20% Gellini international srl».

Estratto provvedimento n. 179 del 21 agosto 2003

Medicinale veterinario prefabbricato AMPICILLINA 20% GELLINI INTERNATIONAL SRL.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina).

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 100406014;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 100406026.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da «silice colloidale anidra 0,2 g - glucosio q.b. a 100 g»;

a «silice colloidale anidra 0,10 g - sodio carbonato anidro 9,80 g - glucosio monoidrato 67 g».

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Selgian 8 kg».

Provvedimento n. 180 del 25 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SELGIAN 8 kg, compresse per cani, nelle confezioni:

3 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102380019;

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102380021;

50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102380033

1 flacone da 30 compresse - A.I.C. n. 102380045;

1 flacone da 100 compresse - A.I.C. n. 102380058.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0103/00/W01 del 28 marzo 2003.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante animale - Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo II: variazione del processo di fabbricazione, variazione delle specifiche e dei metodi di controllo, aggiunta di una nuova dimensione del lotto.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II concernente la modifica della parte II del dossier relativamente:

variazione nella parte II B, concernente la modifica del metodo di fabbricazione (aggiunta di una nuova dimensione del lotto di 100 kg);

variazione nella parte II E, concernente la modifica delle specifiche del prodotto finito e del metodo di controllo del principio attivo.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Selgian 20 kg».

Estratto provvedimento n. 181 del 25 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SELGIAN 20 kg compresse per cani, nelle confezioni:

3 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102381011;

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102381023;

50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102381035;

1 flacone da 30 compresse - A.I.C. n. 102381047;

1 flacone da 100 compresse - A.I.C. n. 102381050.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0104/00/W01 del 28 marzo 2003.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante animale - Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo II: variazione del processo di fabbricazione, variazione delle specifiche e dei metodi di controllo, aggiunta di una nuova dimensione del lotto.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II concernente la modifica della parte II del dossier relativamente:

variazione nella parte II B, concernente la modifica del metodo di fabbricazione (aggiunta di una nuova dimensione del lotto di 100 kg);

variazione nella parte II E, concernente la modifica delle specifiche del prodotto finito e del metodo di controllo del principio attivo.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10854

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Isoba»

Estratto decreto n. 86 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ISOBA liquido per inalazioni a base di isoflurano.

Procedura di mutuo riconosciumento n. UK/V/0175/001.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd, Regno Unito, rappresentata in Italia dalla Schering Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Halocarbon Laboratories, North Augusta (USA), con effettuazione delle operazioni di controllo presso la Schering-Plough Animal Health, Harefield, Uxbridge - Regno Unito.

Confezioni e numeri A.I.C.: flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103614018.

Composizione: isoflurano al 100% p/p.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di medico-veterinaria non ripetibile, in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10862

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 144 del 16 giugno 2003, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario "Porcilis Porcoli Diluvac Forte"».

Specialità medicinale: PORCILILS PORCOLI DILUVAC FORTE.

Vaccino per l'immunizzazione passiva dei suinetti ad enterotossicosi neonatale.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione e/o conferma numero A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35-5831 AN Boxemeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi n. 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

Nella parte del provvedimento n. 144 del 16 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 161 del 14 luglio 2003, alla voce:

EU/2/96/001/003 - flacone vetro iniettabile da 20 ml - A.I.C. n. 103511010;

EU/2/96/001/003 - flacone vetro iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 103511022;

EU/2/96/001/003 - flacone vetro iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 103511034;

EU/2/96/001/003 - flacone in PET iniettabile da 20 ml - A.I.C. n. 103511046;

EU/2/96/001/003 - flacone in PET iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 103511059;

EU/2/96/001/003 - flacone in PET iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 103511061,

è da intendersi:

EU/2/96/001/003 - flacone vetro iniettabile da 20 ml - A.I.C. n. 13511010;

EU/2/96/001/004 - flacone vetro iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 103511022;

EU/2/96/001/005 - flacone vetro iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 103511034;

EU/2/96/001/006 - flacone in PET iniettabile da 20 ml - A.I.C. n. 103511046;

EU/2/96/001/007 - flacone in PET iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 103511059;

EU/2/96/001/008 - flacone in PET iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 103511061.

03A10867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2003).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale, fissata in 5,801.200 milioni di ettari, non è stata superata per il raccolto 2003.

Conseguentemente, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in ettari 400.800, risulta invece superata, in via previsionale, nella misura del 18,633% e, pertanto, allo stato, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro nelle regioni tradizionali, fissata in ettari 1.646.000, è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a ettari 1.766.432. La superficie massima garantita per il grano duro nelle zone non tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta usualmente superata, in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 16.420. Il superamento delle predette superfici comporta la riduzione del pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

03A10789

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro di rinnovo del C.C.N.Q. su arbitrato e conciliazione del 23 gennaio 2001

Il giorno 24 luglio 2003, alle ore 12, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni.

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:

CGIL	FIRMATO
CISL	»
UIL	»
CONFSAL	»
CIDA	»
CISAL	»
CONFEDIR	»
COSMED	»
RDB/CUB	»
UGL	»
USAE	»

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro di rinnovo del C.C.N.Q. su arbitrato e conciliazione del 23 gennaio 2001 nel testo allegato.

Art. 1.

1. Il Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato integralmente.

2. Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1º febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.

Art. 2.

Le richieste di ricorso all'arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta.

Art. 3.

1. Tutte le procedure di cui all'art. 2 sono rimesse nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

2. Sono ugualmente valide le richieste svolte ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 ai collegi arbitrali di disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.

Art. 4.

Le procedure instaurate prima del 31 gennaio 2003 e terminate successivamente a questa data conservano a pieno la loro validità ed efficacia.

Art. 5.

L'art. 6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9, art. 55, decreto legislativo n. 165/2001. Tale termine rimane pertanto di venti giorni dall'applicazione della sanzione così come previsto dall'art. 55, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 7, comma 6, della legge n. 300/1970.

03A10868

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 158 del 18 settembre 2003, il dott. Carlo Desogus, vicesegretario generale, è stato nominato, con decorrenza 1º ottobre 2003, conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari, in sostituzione del segretario generale, dott. Paolo Solinas, collocato in quiscenza per raggiunti limiti di età.

03A10830

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501229/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77